

In data 3 luglio 2017, presso la sede della Regione Liguria di Piazza De Ferrari n.1,

Regione Liguria,

ANCE Liguria, Confindustria Liguria, Alleanza delle Cooperative Liguria, CNA Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio Liguria, Confesercenti Liguria,

CGIL – CISL – UIL Liguria e FILLEA CGIL – FILCA CISL – FENEAL UIL Liguria,

condividono che

- la lotta al dissesto idrogeologico è di prioritaria importanza per qualsiasi strategia di sviluppo, soprattutto in un territorio fragile come quello ligure;
- gli interventi sul dissesto idrogeologico rappresentano un'importante opportunità di lavoro per le imprese e i lavoratori liguri che nel settore delle costruzioni hanno subito un pesante ridimensionamento negli anni della crisi;
- le attività oggetto degli interventi devono offrire un'occasione di lavoro anche per i lavoratori più svantaggiati allo scopo di facilitarne il reinserimento nel mondo produttivo, dando una risposta concreta al problema del crescente disagio sociale.

Pertanto

- alla luce delle novità introdotte dalla normativa in materia di contratti pubblici con riferimento al D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e successivo decreto correttivo (D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56);
- al fine di traguardare gli obiettivi comuni con particolare attenzione alla qualità degli interventi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente;

le Parti

condividono le linee di indirizzo di seguito enunciate per la redazione dei disciplinari di gara relativi all'affidamento di lavori inerenti la prevenzione e la sistemazione del dissesto idrogeologico.

Pertanto

la Regione Liguria si impegna:

- affinché le Amministrazioni beneficiarie dei contributi per la prevenzione e la sistemazione del dissesto idrogeologico si avvalgano della S.U.A.R. o delle sue articolazioni funzionali;
- affinché i Comuni capoluogo che dispongono di proprie S.U.A. osservino le linee di indirizzo previste dal presente documento;
- ad adottare e a far adottare, di regola, per l'aggiudicazione dei bandi oggetto della presente intesa, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- a valorizzare gli elementi qualitativi anche nelle procedure negoziate.

Le Parti si impegnano, inoltre, a sensibilizzare il tessuto economico locale allo scopo di cogliere le importanti opportunità del presente accordo con particolare riferimento alle esigenze di formazione professionale.

#### Linee di indirizzo

- Suddivisione dei punteggi tra offerta tecnica e offerta economica

80% offerta tecnica e 20% offerta economica.

Tra i criteri utilizzabili ai fini della attribuzione del punteggio di qualità si terrà conto della presenza di una stabile unità operativa dell'impresa nel territorio della regione, specie a fronte di lavorazioni in situazione di particolare rischio pluviometrico.

- Elemento sociale di qualità (punti 15)

Qualora l'impresa aggiudicataria debba procedere a nuove assunzioni, rispetto all'organico disponibile alla data dell'aggiudicazione in quanto non impegnato in altre lavorazioni, si impegna ad assumere, rispetto al numero complessivo dei nuovi inserimenti, almeno il 50% dei lavoratori tra i lavoratori svantaggiati da individuare sulla base di uno dei criteri di seguito indicati:

- soggetti beneficiari del SIA, segnalati dai Centri per l'Impiego del territorio, per i quali è sufficiente una "presa in carico leggera" (così come definito dalla Conferenza Unificata nel punto 1 delle "Linee guida del SIA" – 11.02.2016) (ove applicabile);
- soggetti con problematiche lavorative (perdita o soppressione del posto di lavoro, difficoltà di reinserimento lavorativo, esaurimento strumenti sostegno al reddito, vulnerabilità sociale), segnalati dai Centri per l'Impiego del territorio, per i quali sia attivabile la procedura prevista dall'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 (ASDI) (ove applicabile);
- soggetti disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali, con almeno 500 ore versate a titolo di oneri contributivi presso le Casse Edili liguri.

Nel caso di ulteriori esigenze di incremento di organico in corso di esecuzione dei lavori si applica la previsione di cui al precedente capoverso.

- Subappalto

Si applica la disciplina di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

- Avvalimento


Si applica la disciplina di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

- Contrattazione di anticipo

Si prevede la contrattazione di anticipo (obbligo per le parti di esame congiunto, senza obbligo di accordo, su materie come: organico dipendenti dell'impresa, sicurezza sul lavoro, organizzazione del lavoro, ecc.), dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, per gli appalti di importo superiore ai due milioni di euro.

PS

2



- Contributi previdenziali

Si prevede il versamento presso le Casse Edili liguri dei contributi previdenziali relativi a tutti i lavoratori impiegati per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto.

- Controlli sulla regolarità contributiva

Come da regime ordinario.

- Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale applicati

Si applicano i Contratti Collettivi relativi all'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Liguria

ANCE Liguria

Confindustria Liguria

Alleanza delle Cooperative Liguria

CNA Liguria

Confartigianato Liguria

Confcommercio Liguria

Confesercenti Liguria

Comitato Regionale Ligure dei Geometri

CGIL LIGURIA

CISL LIGURIA

UIL LIGURIA

FILLEA CGIL LIGURIA

FILCA CISL LIGURIA

FENEAL UIL LIGURIA